



TRIBUNALE DI TRIESTE

Decreto per variazione tabellare

N. 490/int/2026 Prot.

Il Presidente del Tribunale di Trieste,

rilevato che il D.L. n. 144/2026, entrato in vigore il 7.8.2026, ha così sostituito l'art. 16 D.L. n. 100/2026, entrato in vigore il 12.6.2026 e convertito senza modifiche con L. n. 145/2026:

«Art. 16 (Istituzione dell'ufficio per il processo stralcio presso le sezioni specializzate in materia di immigrazione).

1. Al fine di garantire che i procedimenti previsti e disciplinati dal capo II del presente decreto siano definiti nei tempi previsti, e dunque senza la preventiva definizione dell'arretrato pendente, presso ciascuna delle sezioni specializzate di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 17 febbraio 2017, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 aprile 2017, n. 46, è istituito un ufficio per il processo stralcio per la più celere definizione di tutti i procedimenti pendenti alla data dell'11 giugno 2026 e aventi ad oggetto le materie di cui all'articolo 3, commi 1 e 2, del citato decreto-legge n. 13 del 2017, ad esclusione di quelli di cui alla lettera e-bis) del medesimo comma 1. I procedimenti di cui al primo periodo sono definiti in composizione monocratica ai sensi dell'articolo 3, comma 4, del decreto-legge n. 13 del 2017.

2. Ai fini di cui al comma 1 si considerano pendenti i procedimenti instaurati con atto introduttivo depositato o notificato prima della data di entrata in vigore del presente decreto.

3. All'ufficio per il processo di cui al comma 1 sono assegnati, ai sensi dell'articolo 7-bis dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, almeno tre giudici onorari di pace ai quali è delegata, dal giudice assegnatario, la trattazione di tutti i procedimenti di cui al medesimo comma 1 nonché l'adozione dei relativi provvedimenti definitivi in deroga a quanto previsto dall'articolo 10, comma 12, del decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116. Il provvedimento di assegnazione adottato ai sensi del citato articolo 7-bis dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto n. 12 del 1941, stabilisce i criteri da seguire per la delega ai giudici onorari di pace dei procedimenti di cui al comma 1 ed è immediatamente esecutivo.

4. Con il medesimo provvedimento di assegnazione di cui al comma 3, adottato ai sensi del citato articolo 7-bis dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto n. 12 del 1941, la trattazione e la definizione dei procedimenti di cui al comma 1, può essere delegata anche ai magistrati onorari confermati in servizio presso le sezioni specializzate di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge n. 13 del 2017, e ai magistrati onorari

confermati, in servizio presso gli uffici giudiziari sedi delle sezioni specializzate, che aderiscano ad apposito interpello.

5. Per le maggiori esigenze delle sezioni specializzate di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge n. 13 del 2017, i magistrati onorari confermati a seguito della procedura di cui all'articolo 2 della legge 15 aprile 2025, n. 51, sono destinati ai tribunali distrettuali tenuto conto dei procedimenti pendenti alla data di completamento della stessa procedura. Conclusa la procedura valutativa di cui al primo periodo, la dotazione organica dei giudici onorari di pace e dei viceprocuratori di pace è determinata, entro sei mesi, con le medesime modalità di cui all'articolo 3 del decreto legislativo n. 116 del 2017, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente, e comunque nel rispetto del contingente complessivo attualmente previsto. Con separato decreto del Ministro della giustizia, da adottare entro otto mesi dalla conclusione della medesima procedura valutativa, è determinata la pianta organica degli uffici del giudice di pace, nel rispetto della vigente dotazione organica complessiva.

6. I giudici onorari delegati ai sensi dei commi 3 e 4 sono destinati, in via esclusiva, salve imprescindibili e preminenti esigenze dell'ufficio, per un periodo non inferiore a dodici mesi, alla trattazione dei procedimenti previsti dal presente articolo. Ai medesimi giudici onorari è assicurata adeguata formazione nelle materie di cui al comma 1, anche mediante la partecipazione obbligatoria ai corsi di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto-legge n. 13 del 2017.

7. Si applicano le disposizioni dettate dagli articoli 10 e 22 del decreto legislativo n. 116 del 2017, per quanto non derogato dal presente articolo e in quanto compatibili. Ai giudici onorari di pace inseriti nell'ufficio per il processo stralcio non si applica la decurtazione prevista dall'articolo 23, comma 3, del medesimo decreto legislativo n. 116 del 2017.

8. Fermo restando quanto previsto dal comma 1, secondo periodo, i procedimenti di cui al medesimo comma 1 proseguono nelle forme di cui all'articolo 35-bis del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, nel testo vigente fino alla data di entrata in vigore del presente decreto, previa fissazione di udienza avanti al giudice delegato alla trattazione. L'udienza può essere sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'articolo 127-ter del codice di procedura civile.

9. La delega ai giudici onorari di pace della pronuncia di provvedimenti definitivi ai sensi del comma 3 è possibile fino al 31 ottobre 2029 o, se anteriore, fino alla data di definizione di tutti i procedimenti di cui al comma 1. Il presidente del tribunale procede al monitoraggio della definizione dei procedimenti affidati all'ufficio per il processo stralcio e, decorsi dodici mesi dall'entrata in vigore del presente decreto, trasmette al Ministro della giustizia e al Consiglio superiore della magistratura una relazione contenente il numero dei procedimenti definiti rispetto alle pendenze iniziali e l'indicazione dei tempi presumibilmente necessari per la completa definizione dei procedimenti di cui al presente articolo.

10. Anche al fine di supportare il funzionamento degli uffici per il processo stralcio istituiti dal presente articolo, il Ministero della giustizia procede, nel limite di milleseicento unità, alla proroga di tre mesi dei contratti di lavoro a tempo determinato, in scadenza al 30 giugno 2026, del personale assunto ai sensi degli articoli 11 e 13 del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto

2021, n. 113, in deroga all'articolo 19 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81. La proroga di cui al primo periodo è disposta limitatamente al personale che, alla data del 30 settembre 2026, ha prestato servizio per un periodo inferiore a trentasei mesi. I criteri di individuazione delle unità di cui al primo periodo sono stabiliti con decreto del Ministro della giustizia da adottarsi entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto omissis;

ritenuto che debba, quindi, procedersi alla istituzione dell'Ufficio per il processo stralcio, di cui all'art. 16 citato, presso la Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea del Tribunale di Trieste;

che dell'Ufficio per il processo stralcio di cui all'art. 16 D.L. n. 100/2026 debbano, innanzitutto, fare parte i 6 giudici componenti della Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea (Piccirillo, Bortolami, Ballore, D'Alessio, Dinoi, Brandolin), quali assegnatari dei fascicoli *ante* 12.6.2026 da delegare ai giudici onorari;

visto il verbale della riunione sezionale del 3 settembre 2026 nella quale il dott. Riccomi, unico G.O.P. entrato in servizio dopo l'entrata in vigore del D.L.vo n. 116/2017 (cfr. variazione tabellare n. 372/int/2026 Prot.), ha dato la propria disponibilità a far parte in via esclusiva dell'Ufficio e le dott.sse Baldini e Muzj si sono dichiarate disponibili a dedicare un terzo della propria attività lavorativa al costituendo Ufficio stralcio;

visti gli interPELLI svolti per il ruolo di coordinatore dell'Ufficio per il processo stralcio presso la Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea del Tribunale di Trieste nonché per i posti di giudice onorario all'interno del medesimo Ufficio;

rilevato che la dott.ssa Bortolami, componente della Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea del Tribunale di Trieste ha manifestato la propria disponibilità ad assumere l'incarico di coordinatore dell'Ufficio per il processo stralcio;

ritenuto che l'incarico non possa essere riservato al Presidente del Tribunale per i gravosi impegni connessi alla dirigenza dell'Ufficio, oltre che alla Presidenza della Corte d'Assise e di due collegi penali, né alla Presidente della Sezione civile, gravata dalla gestione e dell'effettiva presidenza dei collegi sia della Sezione civile ordinaria (composta da un organico di 10 giudici togati e suddivisa nei gruppi A e B) che della Sezione specializzata in materia di Impresa e, infine, dall'organizzazione della Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea (composta da 6 giudici togati e con un numero di pendenze superiore ai 12.000 fascicoli); che la dott.ssa Bortolami ha le qualità necessarie per rivestire tale incarico per la rilevante esperienza maturata all'interno della medesima Sezione specializzata e la competenza acquisita, anche con la partecipazione a specifici corsi di formazione organizzati dalla SSM, nonché per la diligenza, la buona capacità di organizzazione dell'attività giudiziaria e la conoscenza delle esigenze e delle peculiari criticità del settore;

ritenuto che vada assegnato all'Ufficio per il processo stralcio il dott. Riccomi, il quale ha confermato in sede di interPELLO la propria disponibilità a fare parte in via esclusiva del costituendo Ufficio stralcio (nelle more della conversione del D.L. n. 100/2026, si è già

provveduto ad assegnare al dott. Riccomi una parte delle cause di cittadinanza ancora pendenti presso il Tribunale di Trieste, selezionando i procedimenti i cui ricorsi fossero anteriori all'entrata in vigore del D.L. n. 36/2025, convertito nella L. n. 74/2025, stante la pendenza di un rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea in relazione a detta ultima norma - cfr. provvedimento del Presidente della Sezione civile del 24.7.2026);

ritenuto che, in considerazione del tenore dell'art. 16 così come sostituito con D.L. n. 144/2026, debba procedersi alla assegnazione all'Ufficio per il processo stralcio anche dei quattro G.O.T. confermati, di cui due esclusivisti (Baldini e D'Angelillo) e due non esclusivisti (Battaglia e Muzj), attualmente in servizio presso il settore civile del Tribunale di Trieste;

che detta assegnazione, *quantomeno allo stato*, non possa avvenire in via esclusiva, posto che i due G.O.T. non esclusivisti dott. Battaglia e dott.ssa Muzj sono assegnati a un settore del Tribunale (amministrazioni di sostegno) che presenta un elevatissimo numero di pendenze (2.457 al 28.7.2026) e che i due G.O.T. esclusivisti dott.ssa Baldini e dott. D'Angelillo si occupano, rispettivamente, di tutti i procedimenti di sfratto e di esecuzione mobiliare;

ritenuto che, quindi, sussistano imprescindibili e preminenti esigenze dell'ufficio, ai sensi dell'art. 16 co. 6 D.L. n. 100/2026, che impongono una assegnazione a tempo parziale dei G.O.T. confermati all'Ufficio per il processo stralcio;

che, in considerazione della consistenza dei ruoli attualmente assegnati ai G.O.T. esclusivisti e non esclusivisti, sia ragionevole ritenere che ciascun G.O.T. potrà contribuire in una percentuale di 1/3 del proprio impegno settimanale allo smaltimento dell'arretrato attribuito all'Ufficio per il processo stralcio di cui all'art. 16 D.L. n. 100/2026;

osservato che l'apporto complessivo dei giudici onorari indicati, nei termini già specificati, risulta comunque inferiore a quello di almeno 3 unità prescritto dalla legge;

rilevato che la assegnazione all'Ufficio per il processo stralcio dovrà necessariamente essere rivista e implementata una volta che sia stata effettuata la revisione delle piante organiche dei magistrati onorari prevista dall'art. 16 co. 4 D.L. n. 100/2026;

considerato, infatti, che l'elevatissimo numero di procedimenti pendenti *ante* 12.6.2026 (cfr. allegato) non potrà essere definito se non con l'apporto di nuovi giudici onorari cui delegare i fascicoli in questione;

che in data 1.7.2026 sono stati immessi in possesso presso il Tribunale di Trieste 13 funzionari UPP, i cui contratti risultano allo stato prorogati sino al 30.9.2026;

ritenuto che detti funzionari debbano tutti essere assegnati all'Ufficio per il processo stralcio di cui all'art. 16 D.L. n. 100/2026;

osservato che, sin dall'entrata in vigore del D.L. n. 100/2026, i 13 funzionari sono stati formati dai magistrati della Sezione specializzata, dal personale di Cancelleria e dal personale EUAA;

rilevato che, al contempo, è stato sin da subito predisposto un programma di lavoro che prevede l'immediato impiego di detti funzionari nella redazione di bozze dei provvedimenti definitivi nei procedimenti in cui il ricorrente abbia rinunciato alle domande diverse dalla protezione speciale (cfr. prospetto allegato dei fascicoli sin qui trattati dai funzionari UPP);

rilevato che, sin dall'immissione in possesso, i funzionari UPP hanno altresì intrapreso, sotto la supervisione dei giudici togati e del Senior Expert EUAA, lo *screening* dei procedimenti *ex art. 35 bis* pendenti, in vista di una suddivisione di detti fascicoli per categorie omogenee (ad esempio, secondo lo Stato di origine del ricorrente) e di una conseguente più agevole futura definizione da parte degli onorari delegati;

ritenuto che vadano altresì inseriti nell'Ufficio per il processo stralcio di cui all'art. 16 D.L. n. 100/2026 i 3 funzionari UPP stabilizzati e assegnati al settore della Protezione internazionale (Agnolin, Azizi e Bertin), pur nella consapevolezza che gli stessi dovranno dedicare i loro sforzi, sia in ambito amministrativo sia in ambito giurisdizionale, a supporto dei giudici della Sezione con riferimento, in via prevalente, ai fascicoli *post* 11.6.2026;

che vadano altresì inseriti 1 unità amministrativa a tempo indeterminato (dott. Rocco Russano), 1 Senior Expert EUAA, attualmente presente presso il Tribunale di Trieste, 2 tirocinanti in servizio in forza della Convenzione per lo svolgimento dei tirocini extracurricolari sottoscritta dal Tribunale di Trieste con l'Università degli Studi di Trieste, nonché eventuali tirocinanti *ex art. 73* D.L. n. 69 del 2013;

rilevato che l'istituendo Ufficio per il processo stralcio di cui all'art. 16 D.L. n. 100/2026 si occuperà della definizione di tutti i fascicoli indicati nell'art. 16 citato, con la specificazione che, una volta esaurita l'attività relativa ai fascicoli di cittadinanza già assegnati agli onorari e a quelli in cui i funzionari stanno redigendo le bozze dei provvedimenti, si procederà, sulla base dei risultati dello *screening* in corso, all'impiego di tutti i soggetti inseriti nell'Ufficio stralcio per la definizione dei procedimenti ancora pendenti suddividendo questi ultimi per grado di difficoltà e impartendo, ad opera dei giudici togati, specifiche indicazioni circa i criteri da seguire nello svolgimento del lavoro;

rilevato, sin d'ora, che, stante l'elevatissimo numero di procedimenti rientranti nelle attribuzioni dell'Ufficio stralcio, non appare possibile garantire la definizione degli stessi entro il 30.10.2029 in assenza di un aumento della pianta organica dei giudici togati e dei giudici onorari nonché della definitiva stabilizzazione dei funzionari UPP prorogati, osservando, comunque, che il numero di detti funzionari (13) appare in ogni caso insufficiente e non proporzionato rispetto alla pendenza effettiva delle diverse Sezioni specializzate;

sentita la Dirigente amministrativa;

visti gli artt. 10 e 178 Circolare Tabelle e 16 D.L. n. 100/2026, come sostituito dal D.L. n. 144/2026;

dispone

ravvisando l'assoluta necessità e urgenza di provvedere, con immediata esecutività *ex art. 40* della vigente Circolare sulle tabelle per l'organizzazione degli Uffici giudicanti per il quadriennio 2026-2029, la seguente modifica tabellare:

l'istituzione dell'Ufficio del Processo Stralcio nell'ambito della Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea.

L'ufficio è così composto:

Magistrati: 6 (Piccirillo, Bortolami, Ballore, D'Alessio, Dinoi, Brandolin)

G.O.P.: 1 in via esclusiva (Riccomi, entrato in servizio dopo l'entrata in vigore del D.L.vo n. 116/2017)

G.O.P.: 4 per 1/3 ciascuno del lavoro settimanale (Baldini, Muzj, Battaglia e D'Angelillo - confermati)

Funzionari UPP prorogati: 13 (Alecci, Amedeo, Corsale, Davanzo, De Carlo, Di Bitonto, Errico, Olivieri, Pannese, Passalacqua, Polizzi, Vizzini, Di Trapani Turrisi)

Funzionari UPP confermati: 3 (Agnolin, Azizi e Bertin)

Personale di cancelleria: 1 (Russano)

Senior Expert EUAA: 1 (attualmente, Pretto)

Tirocinanti in servizio in forza della Convenzione per lo svolgimento dei tirocini extracurricolari sottoscritta dal Tribunale di Trieste con l'Università degli Studi di Trieste: 2 (Messina e Rebelli)

Tirocinanti ex art. 73 D.L. n. 69 del 2013: (attualmente non disponibili).

Coordinatore: Michela Bortolami

Priorità di intervento:

salvo che siano segnalate specifiche urgenze, si procederà alla definizione dei fascicoli *ante* 12.6.2026 seguendo un criterio di anzianità di iscrizione e trattando prioritariamente, in via graduata nell'ordine indicato, i seguenti procedimenti:

- fascicoli di cittadinanza *ante* 27.3.2025;
- fascicoli *ex art. 35 bis* in cui il ricorrente abbia rinunciato a tutte le domande ad eccezione della protezione speciale o ne abbia richiesto l'esame in via principale;
- fascicoli nelle materie residuali della Sezione specializzata rientranti tra quelli di interesse per l'ufficio stralcio (impugnazioni avverso provvedimenti di allontanamento, di rigetto o di rinnovo di permessi di soggiorno e di visti);
- fascicoli *ex art. 35 bis* in cui non sia stata richiesta la audizione in presenza;
- fascicoli *ex art. 35 bis* in cui sia stata richiesta la audizione in presenza;
- cittadinanze *post* 27.3.2025 e apolidia.

Obiettivi:

l'obiettivo è la riduzione delle pendenze dei procedimenti pendenti alla data dell'11 giugno 2026, sino alla loro totale definizione entro il 30.10.2029, facendosi sin d'ora presente che – in ragione dell'elevatissima pendenza esistente – l'obiettivo non potrà essere ragionevolmente raggiunto ove non si dia corso alla revisione e implementazione delle piante organiche dei giudici onorari e all'aumento significativo del numero di funzionari UPP.

Compiti:

degli onorari:

trattazione e/o decisione dei procedimenti oggetto dell'ufficio stralcio, su delega dei giudici togati.

dei funzionari UPP prorogati:

redazione di bozze di provvedimenti, compresi quelli relativi al patrocinio a spese dello Stato; attività di *screening* dei fascicoli pendenti e redazione di schede riassuntive; supporto all'attività organizzativa dei singoli giudici e della Sezione specializzata; creazione e aggiornamento di un archivio sistematico delle pronunce *ex art. 35 bis* del

D.Lgs. n. 25/2008 della Sezione specializzata; ricerca e redazione di COI; ricerche giurisprudenziali; redazione di bozze di punti di motivazione; attività preparatorie delle udienze; attività di cancelleria (quali ad esempio lo scarico dei provvedimenti dei giudici e le relative comunicazioni).

dei funzionari UPP confermati:

redazione di bozze di provvedimenti, compresi quelli relativi al patrocinio a spese dello Stato; attività di screening dei fascicoli pendenti e redazione di schede riassuntive; supporto all'attività organizzativa dei singoli giudici e della Sezione specializzata; creazione e aggiornamento di un archivio sistematico delle pronunce ex art. 35 bis del D.Lgs. n. 25/2008 della Sezione specializzata; ricerca e redazione di COI; ricerche giurisprudenziali; redazione di bozze di punti di motivazione; attività preparatorie delle udienze; attività di cancelleria (quali ad esempio lo scarico dei provvedimenti dei giudici e le relative comunicazioni).

dei Tirocinanti universitari o ex art. 73:

redazione di bozze di provvedimenti, compresi quelli relativi al patrocinio a spese dello Stato; attività di screening dei fascicoli pendenti e redazione di schede riassuntive; supporto all'attività organizzativa dei singoli giudici e della Sezione specializzata; creazione e aggiornamento di un archivio sistematico delle pronunce ex art. 35 bis del D.Lgs. n. 25/2008 della Sezione specializzata; ricerca e redazione di COI; ricerche giurisprudenziali; redazione di bozze di punti di motivazione; attività preparatorie delle udienze; attività di cancelleria (quali ad esempio lo scarico dei provvedimenti dei giudici e le relative comunicazioni).

Monitoraggio:

in conformità alla disposizione dell'art. 16, comma 8 del D.L. n. 100/2026, entrato in vigore il 12.6.2026 e convertito senza modifiche con L. n. 145/2026, si dispone il monitoraggio trimestrale della definizione dei procedimenti affidati all'ufficio per il processo stralcio e, decorsi dodici mesi dall'entrata in vigore del decreto, la trasmissione al Ministro della giustizia e al Consiglio Superiore della Magistratura di apposita relazione contenente il numero dei procedimenti definiti rispetto alle pendenze iniziali e l'indicazione dei tempi presumibilmente necessari per la completa definizione dei procedimenti di cui al presente articolo.

Dispone

che il presente provvedimento:

- a) sia inserito in COSMAPP;
- b) sia comunicato ai sensi dell'art. 41 della circolare sulla formazione delle Tabelle 2026-2029 al Presidente della Corte d'Appello, al Consiglio Giudiziario e ai Magistrati dell'Ufficio;
- c) sia comunicato al Procuratore della Repubblica, al Presidente dell'Ordine degli Avvocati di Trieste, al Dirigente Amministrativo, ai Responsabili e al Personale delle Cancellerie.

Trieste, 15 settembre 2026

Il Presidente del Tribunale
dott. Igor Maria Rifiorati

